

Allegato 12 - SCHEMA DI CONTRATTO

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Contratto di appalto per il servizio di pulizia ed igiene ambientale delle sedi di

Ateneo

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a Napoli il 12 luglio 1954 e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società _____ (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in _____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ n. _____, legalmente rappresentata da _____, che interviene nel presente Contratto in qualità di _____;

PREMESSO

- Che il Consiglio di Amministrazione, con delibere adottate nelle sedute del 7 aprile e 25 maggio 2021, ha autorizzato l'indizione di una procedura ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, da espletarsi attraverso la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso all'Università degli Studi Roma Tre;
- Che in data è stata pubblicata la documentazione integrativa al Sistema

dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale, nell'ambito della categoria merceologica: 1 "Servizi di pulizia e igiene ambientale" dello SDA Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, pubblicato sulla GUUE N. S-120 del 27/06/2017 e sulla GURI N. 73 del 28/06/2017 nonché sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.it, oggetto di "Errata corrige" e "Modifica" pubblicati sui predetti siti, rispettivamente, in data 21/07/2017 e in data 15/12/2017, nonché oggetto di "Avviso di rettifica" pubblicato sulla GUUE n. S-45 del 06/03/2018 e sulla GURI n. 29 del 09/03/2018;

- Che, in ragione di ciò, si è reso possibile affidare il servizio di che trattasi attraverso l'indizione di un appalto specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione sopra detto, con conseguente risparmio in termini temporali ed economici;

- Che, a tal fine, la lettera d'invito è stata inviata a tutti gli operatori economici ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'appalto specifico in data _____, e gli atti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati sul profilo del committente e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture;

- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nell'appalto specifico di cui *infra*;

- Che l'appalto specifico è stato aggiudicato con Decreto del Dirigente n. _____ del _____, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

- Che l'Avviso di gara esperita è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data _____, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale n. _____, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani "_____";

- (eventuale) Che, nelle more dalla sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi

dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, è stato sottoscritto in via d'urgenza in data _____ il Verbale di consegna del servizio con decorrenza dal giorno _____ ;

• Che la spesa relativa al presente appalto graverà sul budget economico dell'Università;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- la Lettera di invito generata dal Sistema;
- il Capitolato d'Oneri;
- il Capitolato Tecnico Istitutivo Allegato 1A al Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo – di seguito Capitolato Tecnico;
- il Capitolato tecnico generato dal Sistema;
- le Prescrizioni integrative al Capitolato tecnico;
- Appendice 1 Check list di controllo servizio di pulizia;
- Appendice 2 Servizio di sanificazione ambientale negli immobili appartenenti all'Università degli Studi Roma Tre, Emergenza coronavirus sars-cov-2;
- il Dettaglio Aule – Laboratori – Sale lecture – Spazi studio -;
- il Dettaglio immobili e quantità;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;

Tutti i sopra citati documenti – nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica e la

documentazione a corredo prodotte - vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per il servizio di pulizia ed igiene ambientale delle sedi di Ateneo, da eseguirsi con le modalità ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'Art. 1 del presente Contratto.

L'appalto ha a oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia ed igiene ambientale delle sedi di Ateneo, attraverso l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Pulizia e sanificazione (comprensiva della raccolta e smaltimento rifiuti urbani)

Disinfestazione

Raccolta differenziata dei rifiuti e conferimento a smaltimento dei Rifiuti Speciali

L'Università si riserva la facoltà di modificare sia in aumento che in diminuzione il dimensionamento del servizio.

L'Università potrà, inoltre, modificare il dimensionamento del servizio nel caso e nella misura in cui ciò si rendesse necessario in ottemperanza a norme imperative in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, che dovessero intervenire successivamente alla stipulazione del presente Contratto.

In caso di modifiche/integrazioni al Contratto, il Canone, in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, dovrà essere adeguato; di seguito le possibili variazioni che potrebbero comportare un adeguamento del Canone:

- qualora muti la destinazione d'uso o vi sia una cessione/dismissione

dell'immobile/gruppo di immobili o parte di esso;

- qualora vi sia l'aggiunta di nuovi ambienti alle Aree Omogenee presenti nel Contratto di Fornitura per cui si possiede già un prezzo unitario offerto in fase di Appalto Specifico;

- qualora la Stazione Appaltante intenda apportare variazioni al calendario lavorativo (ad esempio richiesta del servizio di pulizia da giorni 5/7 a giorni 6/7);

- qualora vi siano variazioni nelle consistenze a seguito dell'Anagrafica Architettonica prodotta.

Le suddette variazioni saranno comunicate preventivamente in forma scritta dall'Università, anche a mezzo posta elettronica certificata (di seguito "PEC"), senza che l'Appaltatore possa pretendere la risoluzione anticipata del presente Contratto né riconoscimenti a titolo di risarcimento danni.

Art. 3 – Durata

Il presente Contratto ha la durata di trentasei mesi, che decorrono dal giorno 1° dicembre 2021 e terminano il giorno 30 novembre 2024, così come disposto dal Verbale di consegna del servizio.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del presente Contratto, l'Università si riserva la facoltà di prorogare la durata di quest'ultimo limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni - o più favorevoli per l'Università – previste dal Contratto stesso.

Art. 4 – Canone

I servizi oggetto del presente appalto sono remunerati attraverso la corresponsione di un Canone annuo, da erogarsi con le modalità e nei termini statuiti all'Art. 7 del presente Contratto e pari a:

€ _____ (da definire a seguito dell'aggiudicazione) oltre I.V.A..

costituito e riferito agli elementi di costo di seguito definiti

a) Servizio di pulizia e sanificazione:

b) Servizio di disinfestazione:

c) Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento dei rifiuti:

oltre Oneri annui della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta): € 49.933,33 (quarantunemilanovecentotrentatre/33) oltre I.V.A..

Pertanto, il canone complessivo per l'esecuzione dell'appalto ammonta a € _____ (da definire a seguito dell'aggiudicazione) oltre IVA, al netto degli

oneri per la sicurezza, pari a € 149.800,00 (centoquarantunemilaottocento/00), per un totale di € _____ (da definire a seguito dell'aggiudicazione) oltre I.V.A..

Le attività relative al Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento dei rifiuti speciali sono ricomprese all'interno del canone come sopra definito, ma saranno ordinate di volta in volta dall'Università sulla base delle esigenze effettive e contingenti riscontrate. Nel caso in cui le quantità di prodotto smaltite siano inferiori a quelle stimate, si procederà ad un conguaglio ed all'emissione di una nota di credito a favore della Stazione Appaltante.

Ove si renda necessaria una modifica al dimensionamento del servizio, dovuta alle cause di cui all'Art. 2 del presente Contratto, che comporti una variazione in aumento o diminuzione del canone – sia a carattere definitivo che temporaneo –, quest'ultimo sarà adeguato nella misura pari al decremento o all'incremento delle prestazioni, tenendo conto dei prezzi unitari ribassati in fase di gara.

Ove l'Università si avvalga della facoltà di proroga dell'appalto prevista dall'Art. 3 del presente Contratto, il canone contrattuale sarà proporzionalmente adeguato in base alla durata della proroga.

Art. 5 – Adeguamento del canone

L'importo del canone di cui all'Art. 4 del presente Contratto è soggetto a revisione annua, con le modalità descritte nel paragrafo 8.1.4 del Capitolato tecnico.

Art. 6 – Certificazione di regolare esecuzione e di conformità finale

Sulla base delle risultanze delle attività di valutazione e controllo del livello di servizio, operate con le modalità di cui al paragrafo 10 del Capitolato tecnico, e di eventuali ulteriori attività di verifica che l'Università ritenga opportuno porre in essere a propria insindacabile scelta, il Responsabile Unico del Procedimento disporrà con cadenza mensile un *Certificato di regolare esecuzione*. Da ciascun *Certificato di regolare esecuzione* risulterà l'andamento dell'esecuzione contrattuale rispetto ai termini qualitativi e quantitativi prescritti dal Capitolato tecnico o dagli altri documenti elencati all'Art. 1 del presente Contratto, eventuali osservazioni e annotazioni dell'avvenuta contestazione delle penali di cui all'Art. 19 del presente Contratto, nonché l'autorizzazione all'Appaltatore ad emettere la relativa fattura, con la quantificazione dell'importo effettivamente dovuto sulla base delle risultanze della contabilità contrattuale.

Entro 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del presente Contratto, il Responsabile Unico del Procedimento avvierà le procedure per la verifica conclusiva della conformità delle attività eseguite dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ambito di tali attività di verifica, il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla ricognizione, in contraddittorio con l'Appaltatore, dello stato degli immobili e delle aree oggetto dell'appalto, e alla redazione di un *Verbale di riconsegna delle aree e degli immobili* con le modalità prescritte nel paragrafo 13.4 del Capitolato tecnico.

Al termine delle attività di verifica, il Responsabile Unico del Procedimento emetterà il

Certificato di conformità finale, redatto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Solo a seguito dell'emissione del *Certificato di conformità finale* con esito positivo, l'Università procederà al pagamento delle ritenute a garanzia operate ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'Art. 11 del presente Contratto.

Art. 7 – Fatturazione

La contabilizzazione dei servizi a canone avverrà con cadenza mensile posticipata, attraverso l'emissione dei *Certificati di regolare esecuzione* di cui all'Art. 6 del presente Contratto.

Il corrispettivo mensile verrà determinato sulla base dei prezzi predefiniti dei servizi indicati dall'Università, ribassati dall'Appaltatore in sede di offerta, fatta salva l'applicazione di eventuali penali e ferma restando l'applicazione della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque percento) sull'importo netto progressivo delle prestazioni, di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Quest'ultima ritenuta sarà svincolata a seguito dell'emissione con esito positivo del *Certificato di conformità finale* di cui all'Art. 6 del presente Contratto.

Ciascun *Certificato di regolare esecuzione* e il *Certificato di conformità finale* conterranno l'autorizzazione all'Appaltatore a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalità riportate nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: “Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 159 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004” e vi dovranno essere inseriti i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti e contenzioso**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **87597549AC**

Eventuali fatture emesse dall'Appaltatore in assenza della relativa autorizzazione saranno a questi restituite.

Il pagamento di ciascuna fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica del permanere in capo all'Appaltatore dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'assenza di inadempienze contributive risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto, in relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università pagherà ciascuna fattura entro **sessanta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'Art. 8 del presente Contratto.

L'Appaltatore non potrà sospendere la prestazione dei servizi in caso di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere

effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore ha comunicato all'Università - con nota acquisita al *prot.* _____ *del* _____ - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DEL'APPALTO

Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

Art. 10 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

oppure

Art. 10-bis – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ . Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 11 – Garanzia definitiva

Come prescritto dal paragrafo 15.1 del Capitolato d'oneri, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante

_____ per l'importo di euro ____, rilasciata da ____, ed attestata con documento n. ____ del ____.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 – Copertura assicurativa

Come prescritto dal paragrafo 15.2 del Capitolato d'oneri, l'Appaltatore, ha presentato la polizza n. _____, a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), comprensiva dell'estensione ai danni da incendio, con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali, e per responsabilità civile verso operai (R.C.O.) - con massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, stipulata con la società _____, in data ____ con scadenza il _____.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 13 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Per tutti gli ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro

e tutela dell'ambiente, si richiama il paragrafo 13.2.1 del Capitolato tecnico.

Come richiamato all'Art. 1 del presente Contratto, il DUVRI di cui all'art. 26 comma 3 del citato D.Lgs. 81/2008, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.

Art. 14 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si rimanda integralmente al Capitolato tecnico.

Art. 15 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del Servizio, di ogni altra normativa cui il Capitolato tecnico e il Capitolato d'oneri facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

Art. 16 – Clausola sociale

Il presente appalto è soggetto all'osservanza della normativa in materia di salvaguardia

dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia anche se soci di cooperative, che l'Appaltatore si è impegnato a rispettare presentando in fase di gara i documenti di offerta, ai quali si rinvia ai sensi dell'Art. 1 del presente Contratto.

In particolare, il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto all'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori di categoria in vigore.

Art. 17 – Servizi minimi essenziali

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".

In caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, l'Appaltatore dovrà assicurare per tutte le Sedi dell'Università le prestazioni indispensabili ai sensi della citata legge 146/1990, come regolamentate dai vigenti accordi sottoscritti fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Nel caso di sciopero del personale dell'Appaltatore, o in presenza di altre cause di forza maggiore, l'Appaltatore s'impegna a darne comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento con un anticipo di almeno 2 (due) giorni. Le attività contrattuali non eseguite saranno, in ogni caso, quantificate dal Responsabile Unico del Procedimento, che provvederà alla conseguente rideterminazione del primo canone in scadenza.

Art. 18 – Obbligo di riservatezza

Come previsto dal paragrafo 4.2.2 del Capitolato tecnico, l'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 19 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a violazioni e inadempienze che determinino una non corretta gestione del servizio, il Responsabile Unico del Procedimento potrà applicare le penali nei termini di seguito indicati:

- a) Ritardo nella presentazione del Piano Operativo delle Attività (POA) *di cui al punto 6.1 del Capitolato tecnico*: sarà applicata una penale dell'importo di € **500,00 (cinquecento/00)** per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato tecnico - Al 16° giorno di ritardo SA si riserva di procedere con la risoluzione del Contratto;
- b) Ritardo nell'avvio del servizio (sottoscrizione verbale di avvio dell'esecuzione) *di cui al punto 6.1 del Capitolato tecnico*: Verrà applicata una penale pari a € 500 per ogni giorno lavorativo di ritardo - Al 10° giorno di ritardo SA si riserva di procedere con la risoluzione del Contratto;
- c) Ritardo nella consegna del Rendiconto Mensile (Verbale di Controllo) *di cui al punto 6.1.5 del Capitolato tecnico*;
- d) Ritardo nell'attivazione del Call Center *di cui al punto 7.4 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari a € 500 per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- e) Ritardo nella pulizia di alcuni ambienti rispetto a quanto previsto nel POA (attività programmate) *di cui al punto 6.1.4 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,3% dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- f) Ritardo nell'effettuazione sopralluogo in caso di intervento di urgenza e/o di emergenza *di cui al punto 7.4.1 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari a € 250 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- g) Ritardo nell'installazione degli apparecchi dispenser igienico sanitari *di cui al punto 8.1.1 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,5% dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- h) Ritardo nel rifornimento giornaliero del materiale di consumo per i servizi igienici (carta igienica, saponi, dispenser, etc.) o mancata manutenzione degli apparecchi igienico sanitari *di cui al punto 8.1.1 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,3 ‰ dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- i) Ritardo nell'utilizzo dei prodotti conformi a quelli stabiliti dal Capitolato Tecnico e provvisti di apposita scheda informativa *di cui al punto 8.1.3 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,3 ‰ dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- j) Ritardato ritiro dei rifiuti di ogni tipo dagli ambienti e inosservanza dei regolamenti comunali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti *di cui al punto 8.3 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari a € 5.000,00 per ogni violazione riscontrata, proporzionalmente alla durata e all'entità della violazione. Rimane fermo che, oltre al pagamento della penale suddetta,

l'Appaltatore è tenuto a rifondere all'Università, l'importo di eventuali sanzioni pecuniarie comminate a quest'ultima dal concessionario pubblico del servizio di raccolta o dalla polizia urbana in dipendenza del mancato rispetto delle norme in materia di raccolta differenziata;

k) Ritardato intervento per i servizi di disinfestazione programmati *di cui al punto 8.2 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,5 % dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo di ritardo;

l) Ritardato intervento per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti programmati *di cui al punto 8.3 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,3% dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo di ritardo;

m) Ritardata consegna della 4° copia del Formulario per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali *di cui al punto 8.3 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,2% dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo di ritardo;

n) Ritardo nella riconsegna dei locali alla scadenza del contratto *di cui al punto 13.4 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,3% dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo;

o) Mancato utilizzo di divise e/o a quanto proposto in offerta tecnica *di cui al punto 4.2.1 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,3% dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni non conformità rilevata;

p) Mancata disponibilità di un addetto del Fornitore per la fase di ispezione delle Unità di Controllo *di cui al punto 10.1.1 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,3 % dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni

non disponibilità rilevata a decorrere dalla terza segnalazione:

- q) Ritardo nella sostituzione del personale addetto *di cui al punto 5.2 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari al 0,3 ‰ dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo dalla data di scadenza dei termini previsti;
- r) Ritardo nella presentazione al DEC del report mensile relativo al Livello di Servizio *di cui al punto 10 del Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale pari a € 500 per ogni giorno lavorativo dalla data di scadenza dei termini previsti;
- s) Mancata attuazione degli impegni presi con la formulazione dell'offerta tecnica di gara - Verrà applicata una penale fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni disapplicazione, proporzionalmente alla durata e all'entità di quest'ultima;
- t) Mancata certificazione di avvenuta sanificazione di uno spazio di Ateneo *di cui all'appendice 2A al Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni mancata certificazione;
- u) Mancata sanificazione di uno spazio di Ateneo presente nel calendario delle sanificazioni *di cui all'appendice 2A al Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale fino a un massimo di € 300,00 per ogni spazio non sanificato;
- v) Presenza di errori nel riepilogo giornaliero degli spazi sanificati o file contenente tale riepilogo danneggiato o illeggibile *di cui all'appendice 2A al Capitolato tecnico* - Verrà applicata una penale fino a un massimo di € 100,00 (L'applicazione di tale penale non dispensa l'Appaltatore dal presentare un nuovo riepilogo corretto in ogni sua parte);
- w) Mancata sanificazione richiesta a seguito di richiamo del DEC agli operatori in uno spazio in cui precedentemente non era stata possibile la sanificazione *di cui*

all'appendice 2A al Capitolato tecnico - Verrà applicata una penale di € 200,00;

x) Mancata esecuzione nell'arco di n. 2 (due) giorni, di una sanificazione richiesta a seguito di positività Covid-19 *di cui all'appendice 2A al Capitolato tecnico - Verrà applicata una penale fino ad un massimo di € 200,00 per ogni giorno di ritardo (L'applicazione della penale non dispensa l'Appaltatore dal provvedere alla sanificazione richiesta);*

y) Falsa attestazione di sanificazione di locali *di cui all'appendice 2A al Capitolato tecnico - Fatti salvi gli eventuali rilievi penali della falsa dichiarazione, verrà applicata una penale fino ad un massimo di € 1.500,00 (Nel caso in cui si riscontrassero n. 3 (tre) false dichiarazioni nel corso dell'appalto, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto;*

z) Mancato rifornimento dispenser gel igienizzante *di cui all'appendice 2A al Capitolato tecnico - Verrà applicata una penale pari al 0,3 ‰ dell'ammontare netto del contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo di ritardo;*

L'Università procederà alla contestazione di eventuali inadempienze che diano luogo a penale attraverso comunicazione in forma scritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite PEC. Nella contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa, che non potrà comunque essere superiore a due giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, anche tramite PEC.

Il Responsabile Unico del procedimento può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

L'Università, unilateralmente ed entro i tre mesi successivi all'inadempienza, detrairà dall'importo del Canone mensile l'importo delle penali. La segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul *Certificato di regolare esecuzione* mensile, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'Art. 11 del presente Contratto.

Qualora gli importi complessivi annui delle penali eccedano il limite del 10% rispetto all'importo complessivo annuo del canone, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure* ai sensi dell'Art. 20 del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'Art. 22 del presente Contratto. In tal caso, non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto da parte dell'Università di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze dell'Appaltatore.

A giustificazione dei ritardi nell'espletamento dell'appalto, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che provvedono, per conto dell'Università, ad altri lavori, servizi o forniture, se lo stesso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università stessa, tramite il Responsabile Unico del procedimento, il ritardo a queste Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione.

Art. 20 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti

dall'Art. 8, dall'Art. 9, dall'Art. 10, dall'Art. 15, dall'Art. 19 del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notifici per iscritto all'Appaltatore, anche a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente Art. 11 del presente Contratto; rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'Art. 19 del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 21 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del citato D.Lgs. 159/2011. L'Università potrà altresì recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016, dandone preavviso alla controparte a mezzo lettera raccomandata, da inoltrarsi almeno trenta giorni prima della data di recesso.

Art. 22 – Affidamento a terzi

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 20 del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'Art. 21 del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire i servizi, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da

altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso. Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 23 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente conosciuta da parte del destinatario ove indirizzata ai seguenti recapiti:

se all'Appaltatore: _____

se all'Università: contratti.procedura.negoziiale@ateneo.uniroma3.it

oppure ad ogni eventuale diverso indirizzo tempestivamente comunicato in conformità a quanto sopra; in mancanza di tempestivo avviso, le comunicazioni saranno considerate validamente rese agli indirizzi indicati nel presente articolo.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 24 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di

riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 25 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Le Parti si riservano, inoltre, la facoltà di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalità di espletamento del servizio che si renda utile ed opportuno in conseguenza di variazioni delle norme interne dell'Università e dell'assetto organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà in forma scritta, anche a mezzo PEC.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore autorizza la Stazione appaltante al trattamento dei dati personali in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 27 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in

caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nell'Art. 2 – Oggetto, Art. 3 – Durata, Art. 7 – Fatturazione, Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, Art. 10 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, Art. 15 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, Art. 16 – Clausola sociale, Art. 17 – Servizi minimi essenziali, Art. 19 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, Art. 20 – Risoluzione e clausole risolutive espresse, Art. 21 – Recesso, Art. 22 – Affidamento a terzi, Art. 24 – Risoluzione delle controversie, Art. 25 – Norme sopravvenute, Art. 26 – Trattamento dei dati personali

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____